

COMUNE DI NAGO-TORBOLE

Determinazione delle tariffe del tributo (TARI) - Anno 2022

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,688	30,310
2	0,802	54,550
3	0,884	60,610
4	0,950	66,670
5	1,015	87,890
6 o più	1,064	103,040

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: $(100 \times 0,884 + 60,61 = 149,01)$)

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,717	0,475	1,192
2	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,792	1,196	2,988
3	CC0	Stabilimenti balneari	1,142	0,760	1,902
4	E00	Esposizioni, autosaloni	0,672	0,457	1,129
5	A00	Alberghi con ristorante	2,979	1,996	4,975
6	AA0	Alberghi senza ristorante	2,038	1,368	3,406
7	X00	Case di cura e riposo	2,195	1,463	3,658
8	Q00	Uffici e agenzie	2,240	1,500	3,740
9	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,299	0,873	2,172
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,486	1,666	4,152
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	2,912	1,942	4,854
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,329	1,553	3,882
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,598	1,732	4,330
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	2,038	1,370	3,408
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,837	1,226	3,063
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,841	7,246	18,087
17	B00	Bar, caffè, pasticceria	8,153	5,447	13,600
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,637	3,103	7,740
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,659	3,105	7,764
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	13,574	9,082	22,656
21	DD0	Discoteche, night club	3,673	2,457	6,130

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l'anno 2022 di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e successive modificazioni – commi da 639 e seguenti.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala consiliare di Torbole, a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale, nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento e la diffusione del Covid-19, nelle persone dei signori:

Morandi Gianni	Presidente	Presente
Balduzzi Sara	Consigliere	Presente
Boretto Lorenzo	Consigliere	Presente
Civettini Giovanni	Consigliere	Assente giustificato
Di Lucia Giovanni	Consigliere	Assente giustificato
Dusatti Danny	Consigliere	Presente
Malagoli Fabio	Consigliere	Presente
Mandelli Claudio	Consigliere	Presente
Mandelli Giorgio	Consigliere	Presente
Masato Luigi	Consigliere	Presente
Mazzoldi Giuseppe	Consigliere	Presente
Nodari Matteo	Consigliere	Presente
Perugini Giovanni	Consigliere	Assente giustificato
Rosà Giuliano	Consigliere	Presente
Vicentini Giovanni	Consigliere	Presente

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi

Assiste: La ViceSegretaria comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l'anno 2022 di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e successive modificazioni – commi da 639 e seguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa all'oggetto;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con deliberazione consiliare n. 9 di data 14 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3 comma 5-quinquies della legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 del decreto – legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il quale recita “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- il comma 651 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive inoltre che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 21 di data 29.06.2021 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- con precedente deliberazione consiliare n. 7 di data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario 2022 elaborato in conformità a quanto recato dalle recenti disposizioni di ARERA prima citate, per un ammontare complessivo di Euro 797.140,00 suddiviso tra costi variabili pari a Euro 319.703,00 e costi fissi pari ad Euro 477.437,00;

Ricordato ora che con propria precedente deliberazione n. 41 di data 29.12.2021, esecutiva, qui integralmente richiamata, si stabiliva, in assenza di Piano tariffario valevole per il periodo 2022- 2025 di approvare le tariffe valevoli per il 2022, sulla base dei dati contenuti nel piano finanziario al tempo vigente,

Rammentati al riguardo i seguenti principali atti relativi all'iter di approvazione e validazione del PEF 2022:

- la Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021;

- l'articolo 2.3 della suddetta Delibera la quale ha stabilito che “*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) [...]*”;

- la Delibera 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif avente ad oggetto “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*” con cui sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente deliberazione;

- la Determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” ed i relativi allegati;

Considerato che sono molteplici gli elementi che l'Autorità aveva stabilito di “[...] adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge” tra cui:

- l'indice del tasso di inflazione programmata);
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022;
- il tasso di remunerazione del capitale investito;
- gli schemi tipizzati, quindi una tabella ed una relazione di accompagnamento;

Evidenziato che il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito www.arera.it in data venerdì 5 novembre 2021 ed è quindi risultato accessibile in data lunedì 8 novembre 2021;

Considerato dunque che per poter procedere alla corretta determinazione delle tariffe TARI si rende necessario aver concluso il percorso di validazione del Piano Finanziario 2022-2025 e che l'articolo 7.1 della Delibera 363/2021 ha stabilito che “*Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo*

2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”;

Visto che l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Considerato che sul territorio del Comune di Nago-Torbole l'Ente di governo dell'Ambito è costituito dalla Comunità Alto Garda e Ledro;

Ritenuto quindi ora possibile procedere alla rideterminazione delle tariffe TARI valevoli per il 2022, sulla scorta dei dati contenuti nel piano finanziario approvato con propria precedente deliberazione n. 7 di data odierna;

Rilevato, per quanto attiene l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2022:

- che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie;

- il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

- il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI;

- la disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all'art. 49, al comma 3 lettera i) annovera “l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”.

Atteso che al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare del Piano economico finanziario per il 2022 che, come visto in precedenza, ammonta Euro 797.140,00 suddiviso tra costi variabili pari a Euro 319.703,00 e costi fissi pari ad Euro 477.437,00;

Rilevato ancora che, sempre per quanto concerne alla determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale

del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Visto che:

- allo scopo sono stati elaborati, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2022 riassunti nel documento denominato "*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2022*", nei quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile;

- nel *Prospetto 1*, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Tale percentuale viene fissata nel 37% per le utenze domestiche e nel 63,00% per le utenze non domestiche;

- nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere una agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158.;

- per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche** (*Prospetto 2*), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della **quota fissa** si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti per i soggetti residenti del Comune e del numero dei componenti calcolati convenzionalmente secondo la tabella di cui all'art. 13 c. 7 del regolamento per i soggetti non residenti, dei relativi coefficienti e delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Le metrature soggette al tributo ammontano a 182.908 mq con una riduzione di 812 mq. rispetto al 2021 (- 0,44%); il numero dei nuclei famigliari conteggiati ha avuto un calo rispetto all'anno precedente di 18 unità; la variazione media rispetto allo scorso anno è pari a - 2,85%;

- per il calcolo delle tariffe delle **utenze non domestiche** (*Prospetto 3*) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della **quota fissa** si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a 124.768 mq, con una diminuzione di 2848 mq. rispetto al 2021 (-2,23%), dovuta principalmente a fallimenti/chiusure di attività economiche. Tuttavia, la variazione media rispetto allo scorso anno è contenuta nel - 0.74%;

- nel *Prospetto 4* dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Rilevato quindi che le tariffe TARI per il 2022 non subiscono alcun incremento rispetto all'anno precedente;

Sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/06/2021;

Vista la deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visti gli “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2022”, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visti ancora:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Regolamento dell'informazione e di gestione dell'albo pretorio elettronico;
- la deliberazione del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, n. 43 di data 21.12.2020 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 30.12.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 13.01.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2021 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ed Uffici;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:

- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Nodari Matteo e Boretto Lorenzo) ed astenuti n. 0, espressi in forma palese su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2022, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), sulla scorta delle risultanze del Piano Economico Finanziario oggetto di approvazione nella seduta odierna:

- utenze domestiche:

Numero componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte var.
	a mq.	annua
1	0,688	30,31
2	0,802	54,55
3	0,884	60,61
4	0,950	66,67
5	1,015	87,89
6 o più	1,064	103,04

- utenze non domestiche:

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,717	0,475	1,192
2	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,792	1,196	2,998
3	CC0	Stabilimenti balneari	1,142	0,760	1,902
4	E00	Esposizioni, autosaloni	0,672	0,457	1,129
5	A00	Alberghi con ristorante	2,979	1,996	4,975
6	AA0	Alberghi senza ristorante	2,038	1,368	3,406

7	X00	Case di cura e riposo	2,195	1,463	3,658
8	Q00	Uffici e agenzie	2,240	1,500	3,740
9	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,299	0,873	2,172
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,486	1,666	4,152
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	2,912	1,942	4,854
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,329	1,553	3,882
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,598	1,732	4,330
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	2,038	1,370	3,408
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,837	1,226	3,063
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,841	7,246	18,087
17	B00	Bar, caffè, pasticceria	8,153	5,447	13,600
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,637	3,103	7,740
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,659	3,105	7,764
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	13,574	9,082	22,656
21	DD0	Discoteche, night club	3,673	2,457	6,130

3. di approvare gli elaborati di calcolo 1,2,3,4 allegati alla presente;
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione delle tariffe di cui al punto 1) che precede, si intende revocata la propria precedente deliberazione n. 41 di data 29.12.2021, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa ed a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 comma 5-quinquies della legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 del decreto – legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il quale recita ”A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla società Gestel srl incaricata da quest'ultima alla gestione della tariffa dei rifiuti;
6. di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Nodari Matteo e Boretto Lorenzo) ed astenuti n. 0, espressi in forma palese su n. 12 consiglieri presenti e votanti;
8. di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 49 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Civettini Giovanna

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi

La ViceSegretaria comunale, Elisabetta Pegoretti

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Allegati elaborati di calcolo 1,2,3,4;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.